

N. 1973-1287-1581-1845-1867-1875-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Presentato il 30 luglio 1984

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità
di fine rapporto

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro il 21 marzo 1985.
In data 16 maggio 1985 la VI Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea
per il relatore Usellini l'autorizzazione a riferire oralmente.

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, ALPINI, BAGHINO, RUBINACCI

Presentata il 13 febbraio 1984

Esenzione dell'indennità di buonuscita dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USELLINI, ROGNONI, CRISTOFORI, FERRARI SILVESTRO, GITTI,
SEGNI, SANGALLI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU,
FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, RUSSO FERDINANDO, RUS-
SO RAFFAELE, SILVESTRI, ZARRO, ZOLLA, ZUECH, ARMELLIN,
AZZARO, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BIANCHI, BORRI, CAC-
CIA, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASATI, CATTANEI, DEL MESE,
FOTI, FRANCHI ROBERTO, GALLONI, GARAVAGLIA, IANNIELLO,
LATTANZIO, MANCINI VINCENZO, MANNINO CALOGERO, MELE-
LEO, MEMMI, MERLONI, MEROLLI, MORA, NAPOLI, NUCCI MAU-
RO, PATRIA, PERUGINI, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RIGHI, RI-
NALDI, ROSSI, RUBINO, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, RUSSO VIN-
CENZO, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, TANCREDI, TEDESCHI,
URSO, VINCENZI, VITI, ZOPPI, BIANCHINI, VISCARDI**

Presentata il 14 aprile 1984

Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario
dell'indennità di fine rapporto

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, BASSANINI, GUERZONI, MINERVINI

Presentata il 28 giugno 1984

—

Nuove disposizioni sul trattamento fiscale
della indennità di fine rapporto

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRIVA, NAPOLITANO, SPAGNOLI, MACCIOTTA, POCHETTI, MARRUC-
CI, CAPECCHI PALLINI, PALLANTI, ANTONI, ALINOVİ, AULETA, BEL-
LOCCHIO, BRINA, BRUZZANI, CIOFI degli ATTI, DARDINI, PIERINO,
SARTI ARMANDO, UMIDI SALA, BELARDI MERLO, BIRARDI, DA-
NINI, FRANCESE, GASPAROTTO, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS,
MONTESSORO, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, VIRGILI, IANNI, SCA-
RAMUCCI GUAITINI, SANDIROCCO, PETROCELLI, CURCIO**

Presentata il 4 luglio 1984

—

Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto
e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, PIRO, FORMICA, RUFFOLO, COLUCCI,
CRESCO, ARTIOLI, BORGOGGIO, BARBALACE, TRAPPOLI**

Presentata il 5 luglio 1984

—

Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni.

All'articolo 12, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile ».

All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: « Per i redditi soggetti a tassazione separata » sono aggiunte le seguenti parole: « , esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12, »; nel secondo comma le parole: « l'aliquota del dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti parole: « l'aliquota del diciotto per cento ».

ART. 2.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per il relativo ammontare netto ridotto di una somma pari a lire

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Identico:

e) identica.

All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: « Per i redditi soggetti a tassazione separata » sono aggiunte le seguenti parole: « , esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12, »; nel secondo comma le parole: « l'aliquota del dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti parole: « aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF ».

ART. 2.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *Indennità di fine rapporto.* — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per il relativo ammontare netto ridotto

500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12 sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo. L'imposta si applica con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente.

Se in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto sono percepite più indennità commisurate alla durata di esso, anche se corrisposte da soggetti diversi, la disposizione del primo comma si applica a quella di maggiore ammontare netto e la disposizione del secondo comma a quelle di ammontare netto minore.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini della applicazione dell'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, tra i soggetti tenuti alla cor-

di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Identico.

Identico.

Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza.

Identico.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini della applicazione dell'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla cor-

responsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

ART. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nel secondo comma dell'articolo 23, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

Nel primo comma dell'articolo 29 il numero 3) è sostituito dai seguenti:

« 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

responsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo secondo comma, se più favorevoli per il contribuente, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, è stata presentata tempestivamente la suddetta istanza.

Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse è ridotto, per

ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo terzo comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, è stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.

Le indennità e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37.

Identico.

ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:

a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-1976;

b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-1979;

c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-1982.

La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fuori dalle ipotesi di cui al primo comma dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennità e altre somme già corrisposte, né ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennità e altre somme assoggettate a ritenuta;

b) non è più dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto articolo 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non è stata ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, né l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennità e altre somme già corrisposte è stata operata la ritenuta;

c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennità e altre somme già cor-

a) identica;

b) identica;

c) identica.

Identico.

Identico.

a) identica;

b) identica;

c) identica;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

risposte e non assoggettate a ritenuta è liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 2;

d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennità e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.

d) identica.

ART. 5.

Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta di un terzo se il capitale è corrisposto a seguito di decesso dell'assicurato e ridotta del due per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma lettera l) ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 31 marzo, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate.

È abrogata la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1984 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987 sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985 utilizzando lo apposito accantonamento.

Identico.

ART. 7.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1287

ART. 1.

L'indennità di buonuscita prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per il personale civile e militare dello Stato è esente da qualunque imposta.

ART. 2.

Nel calcolo dell'indennità di buonuscita è sempre compresa l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324.

ART. 3.

L'indennità integrativa speciale di buonuscita, a decorrere dal 1° gennaio 1984, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.

ART. 4.

Al personale civile e militare dello Stato, già in quiescenza è restituito d'ufficio, tramite l'ENPAS, l'importo d'imposta sulla indennità di buonuscita corrisposto in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

N. 1581**ART. 1.**

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«ART. 14. - *Indennità di fine rapporto.*
— L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto di un importo pari all'onere deducibile previsto dalla lettera d) dell'articolo 10 per ogni anno di lavoro prestato. La deduzione è rapportata a mese.

Sulle somme eccedenti l'ammontare della deduzione ammessa al comma precedente si applica l'aliquota media corrispondente al reddito determinato dividendo l'eccedenza per il numero degli anni di lavoro prestato e moltiplicando il risultato per tredici. La frazione di anno è ragguagliata ad anno.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sull'eventuale anticipazione salvo ricalcolo nel periodo d'imposta in cui avviene la liquidazione definitiva ».

La lettera c) del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente:

« c) sugli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a) intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente ».

Al secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera:

« d) sulla parte imponibile erogata dei redditi di cui alla lettera e) dell'arti-

colo 12 del decreto indicato nella precedente lettera *a*) con i criteri dell'articolo 14 dello stesso decreto ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge relativamente a rapporti cessati a partire dalla stessa data, ferme restando le imposte già assolte sulle anticipazioni.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 1845

ART. 1.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Indennità di fine rapporto e redditi assimilati*). — L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12, anche se corrisposti da soggetti diversi, e quelli derivanti da capitalizzazione di redditi che hanno beneficiato della deduzione prevista dalla lettera l) dell'articolo 10, sono soggetti a tassazione separata applicando la aliquota del 25 per cento sul loro ammontare, ridotto di una somma pari a 22 milioni di lire.

Qualora il numero complessivo degli anni di lavoro (o degli anni nei quali è stato pagato il premio assicurativo) sia superiore a 25, per ogni ulteriore anno di lavoro (o di pagamento del premio) la deduzione è aumentata di 800.000 lire. Qualora il numero complessivo degli anni di lavoro (o di pagamento del premio) sia inferiore a 25, la deduzione è diminuita di 800.000 lire per ciascun anno. La frazione di anno è ragguagliata ad anno.

L'entità della deduzione va calcolata in riferimento all'intero periodo di lavoro (o di contribuzione assicurativa del contribuente) anche se l'attività è stata svolta presso più datori di lavoro (ed anche in presenza di più contratti di assicurazione privata); la deduzione è utilizzabile una sola volta, nei limiti della capienza della (o delle) indennità di fine rapporto (o delle somme capitalizzate riscosse). Nella ipotesi in cui una assicurazione privata coesista con un rapporto di lavoro subordinato, il contribuente può utilizzare la deduzione, il cui ammontare massimo rimane comunque determinato in base a quanto stabilito nei commi precedenti, alternativamente o congiuntamente ai fini della determinazione della parte imponibile dell'indennità di fine rapporto, o delle somme capitalizzate riscosse. Il periodo di du-

rata del rapporto di lavoro e quello di pagamento dei premi assicurativi, se coincidenti, non sono cumulabili ai fini della determinazione dell'ammontare della deduzione spettante.

I datori di lavoro e le compagnie di assicurazione, al momento del pagamento delle somme dovute, ed ai fini del calcolo dell'imposta, sono tenuti ad applicare la deduzione nei limiti in cui essa effettivamente spetta al contribuente, tenendo conto delle eventuali utilizzazioni precedentemente avvenute, sulla base di una dichiarazione dell'interessato, ed ad indicare su appositi modelli, predisposti dal Ministero delle finanze, l'entità della somma corrisposta, l'entità della deduzione applicata, e l'ammontare dell'imposta versata.

Ai fini del calcolo dell'imposta le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS ai dipendenti statali sono ridotte del 32,5 per cento ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge relativamente a rapporti cessati a partire dalla stessa data, ferme restando le imposte già assolute sulle anticipazioni.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutabile in lire 70 miliardi per l'esercizio 1984, in lire 200 miliardi per l'esercizio 1985 e in lire 240 miliardi per l'esercizio 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 5876, voce « Ministero del tesoro, perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 1867**ART. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

ART. 2.

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« *h*) capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita ».

ART. 3.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Per i redditi soggetti a tassazione separata l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, tenendo conto della metà delle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 spettanti complessivamente al contribuente nel biennio, ovvero, per i redditi indicati alla lettera *d*) dell'articolo 12, all'anno in cui essi sono percepiti, tenendo conto delle detrazioni spettanti al contribuente in quell'anno.

Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno. Se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci per cento.

Per i redditi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 12, ai fini della determina-

zione dell'aliquota, il reddito da lavoro dipendente concorre a formare il reddito complessivo del biennio per un ammontare pari a due volte il reddito che si ottiene dividendo le indennità di fine rapporto, o i redditi assimilati, per il numero di anni di lavoro prestato e moltiplicando il risultato per 13,5. La frazione di anno è ragguagliata ad anno. Di tale ammontare si tiene conto una sola volta qualora in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile.

Per i redditi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 12 conseguiti dalle società indicate nell'articolo 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante ».

ART. 4.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera *e)* dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposto da soggetti diversi, è ridotto del quaranta per cento.

I capitali indicati nella lettera *h)* dell'articolo 12 sono ridotti di un ammontare pari alla somma degli importi dei premi corrisposti dall'assicurato, che non siano stati già dedotti dal reddito complessivo con i criteri di cui alla lettera *l)* dell'articolo 10 rivalutati applicando su base composta un tasso pari all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale accertato dall'ISTAT a dicembre di ciascun anno intercorrente tra l'anno di versamento del premio e quello di riscossione del capitale. Al fine della applicazione della imposta l'ammontare residuo è ridotto del quaranta per cento.

Per i redditi indicati alle lettere *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

ART. 5.

La lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente:

« *c)* sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

Dopo la lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, è aggiunta la seguente:

« *d)* sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui agli articoli 12, lettera *e)*, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare determinato col criterio di cui al terzo comma dell'articolo 13 dello stesso decreto ».

ART. 6.

All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le società, le compagnie e le imprese comunque costituite che esercitano un'attività assicurativa devono operare una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui capitali da esse corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita ».

ART. 7.

La lettera *f)* del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente:

« *f)* le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo, quinto e ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

N. 1875**ART. 1.**

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'indennità di fine rapporto è soggetta a tassazione separata. A partire dal 1° giugno 1982, l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascun importo annuale di detta indennità l'aliquota media corrispondente al reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno dal prestatore di lavoro. Ai fini della individuazione dell'aliquota si calcola il valore percentuale sul predetto reddito della relativa imposta, al netto delle detrazioni.

L'importo dell'indennità al 31 maggio 1982, ridotto del 25 per cento e successivamente di lire 200.000 per ogni anno o frazione di anno durante il quale è maturato, viene assoggettato a tassazione con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito di lavoro dipendente nel biennio 1981-1982.

L'ammontare delle somme ritenute a titolo di imposta, comprensive dei due importi di cui ai commi precedenti, deve essere versato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro 15 giorni dalla corresponsione dell'indennità al lavoratore.

Gli incrementi per rivalutazione dell'indennità di fine rapporto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti di lavoro dipendente, che cessano dopo l'entrata in vigore della presente legge, per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Non si applicano invece alle indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle delle indennità sopra indicate, né al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

ART. 2.

Per il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, l'ammontare della relativa indennità, ridotto con l'applicazione dei criteri stabiliti al secondo comma dell'articolo 1, viene assoggettato a tassazione con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 3.

La deduzione di lire 2.500.000 prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, viene ridotta a lire 2.000.000 per l'anno di imposta 1984 e successivamente a lire 1.500.000 nel 1986, a lire 1.000.000 nel 1988, a lire 500.000 nel 1990.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

In data 25 settembre 1984 la I Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione,

riservandosi una nuova valutazione della materia in esame ove dalla Commissione di merito venga trasmesso un nuovo testo dei progetti di legge, esprime

PARERE FAVOREVOLE

al disegno ed alle abbinate proposte di legge

a condizione che il nuovo trattamento fiscale dell'indennità di fine servizio sia esteso a tutti gli aventi diritto indipendentemente dal contenzioso in atto;

e con la seguente osservazione:

che la Commissione di merito esamini anche il problema relativo al trattamento fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione ».

In data 5 dicembre 1984 la I Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione,

in sede di riesame del parere già espresso sui progetti di legge il 25 settembre 1984, non essendo stata prospettata da parte della Commissione di merito alcuna motivazione a sostegno della richiesta di riesame, delibera di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

al disegno ed alle abbinate proposte di legge,

a condizione che il nuovo trattamento fiscale dell'indennità di fine servizio sia esteso a tutti gli aventi diritto indipendentemente dal contenzioso in atto, in maniera tale che non vi sia alcuna distinzione, ai fini dell'accesso al beneficio in esame, tra i lavoratori a seconda che questi abbiano o meno proposto ricorso;

e con la seguente osservazione:

che la Commissione di merito esamini anche il problema relativo al trattamento fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione ».

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio)

In data 27 settembre 1984 la V Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE sul disegno di legge n. 1973;

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di legge n. 1845 a condizione che al relativo onere si provveda con la formula, ed entro i limiti indicati dal disegno di legge n. 1973;

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di legge n. 1867, a condizione che si provveda alla quantificazione degli oneri e delle maggiori entrate, con copertura degli oneri eventualmente eccedenti secondo la formula contenuta nel disegno di legge n. 1973;

PARERE CONTRARIO sulle proposte di legge nn. 1287, 1581 e 1875 ».

In data 13 dicembre 1984 la V Commissione ha espresso il seguente parere:

« Si conferma il parere espresso il 27 settembre 1984 ».

In data 23 gennaio 1985 la V Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE sul disegno di legge n. 1973 a condizione che l'articolo 5 sia così riformulato:

” All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985 utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ”.

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di legge n. 1845 a condizione che al relativo onere si provveda con la formula, ed entro i limiti indicati dal disegno di legge n. 1973;

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di legge n. 1867, a condizione che si provveda alla quantificazione degli oneri e delle maggiori entrate, con copertura degli oneri eventualmente eccedenti secondo la formula contenuta nel disegno di legge n. 1973;

PARERE CONTRARIO sulle proposte di legge nn. 1287, 1581 e 1875 ».

**PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)**

In data 2 ottobre 1984 la XIII Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE sul disegno di legge n. 1973 a condizione che:

a) la sanatoria di situazioni pregresse avvenga senza discriminazione fra coloro che hanno presentato ricorso e coloro che non l'hanno fatto;

b) la nuova disciplina eviti ogni disparità di trattamento fiscale tra forme di risparmio forzoso e di risparmio volontario pur finalizzate al medesimo scopo;

c) la normativa eviti, nel tentativo di correggere forme ingiuste di penalizzazione fiscale, il rischio opposto di danneggiare i lavoratori con minore anzianità di servizio ».